

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE A.P.S. CENTRO STUDI E RICERCA INTERNAZIONALE TENET INSTITUTE TEAM

## TITOLO I

### COSTITUZIONE E SCOPI

#### ART.1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come Codice del Terzo settore), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **CENTRO STUDI E RICERCA INTERNAZIONALE TENET INSTITUTE TEAM A.P.S.**, di seguito indicata anche come Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha veste giuridica di associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ. e, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss del d.lgs. n. 117/2017, di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 del citato d.lgs. 117.

1.2. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, la denominazione sociale sarà **CENTRO STUDI INTERNAZIONALE TENET INSTITUTE TEAM A.P.S.**

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Adrano (CT). L'eventuale variazione della sede legale presso altri comuni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio Italiano, Europeo ed Internazionale.

4. L'Associazione istituirà sezioni o sedi secondarie in territorio italiano, europeo ed internazionale.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

#### ART.2: UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO O DELL'INDICAZIONE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo APS o l'indicazione di associazione di promozione sociale dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **CENTRO STUDI E RICERCA INTERNAZIONALE TENET INSTITUTE TEAM A.P.S.**

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo A.P.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo APS o l'indicazione di associazione di promozione sociale potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

#### ART.3: SCOPI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di consulenza tecnica professionale, di assistenza e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o



principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

**3. Essa opera nei seguenti settori:**

- a) Svolgimento e promozione della ricerca e sviluppo (anche scientifica e tecnologica ITC Information and Communications Technology), analisi e formazione di interesse sociale e tecnico professionale, attività laboratoriali in ambito nazionale, europeo ed internazionale, attività di consulenza multidisciplinare integrata, mediazione civile e commerciale;
- b) Geopolitica, Cooperazione allo sviluppo e Cooperazione internazionale, Criminologia e Criminalistica ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- c) Formazione universitaria e post universitaria, diritto e sicurezza internazionale;
- d) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo cyber bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, formazione del personale docente, dipendenti enti istituzionali, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e professionale;
- f) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, delle persone e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- g) Organizzazione e gestione di attività di ricerca laboratoriale, sanitaria assistenziale, editoriale (pubblicazioni di ricerche, libri, ecc..), culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica della ricerca e formazione, volontariato e delle attività di interesse generale;
- h) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- j) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
- k) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- l) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicuro, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- m) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- n) Promozione, protezione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- o) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

## ART: 4. FINALITÀ

- 4.1** L'Associazione, persegue tutte le finalità di ricerca e sviluppo, formazione, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo in ambito nazionale, europeo ed internazionale svolgendo, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:
- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, di ricerca e sviluppo e formazione professionale, tecnico scientifico e sociale, di specializzazione, sanitario assistenziale, attività artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
  - b) Promozione, protezione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017.
- 4.2** L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza.
- 4.3** Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.1, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.2.
- 4.4** L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
- 4.5** L'Associazione, su iniziativa della Presidenza, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, potrà svolgere nei confronti degli associati, in forma strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali di interesse sociale, attività di somministrazione di alimenti e bevande presso la sede sociale; potrà altresì svolgere, sempre a favore dei soli soci e dei familiari di questi, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché, anche in questo caso, ne sia assicurato il carattere complementare alle attività svolte in diretta attuazione delle finalità istituzionali; le attività richiamate nella presente alinea, concorreranno alla determinazione complessiva delle attività dell'associazione, secondo la classificazione richiamata nei precedenti commi 4.1, 4.2, 4.4, conformemente a quanto in materia stabilito dalle disposizioni di legge vigenti.

## ART.5: ATTIVITÀ

1. Per raggiungere i suddetti scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Ricerca (anche scientifica e tecnologica ITC) e sviluppo, analisi e formazione, in ambito Geopolitico, Diplomazia e Relazioni Internazionali, Cooperazione allo sviluppo, Cooperazione internazionale e scambi internazionali, Criminologia e Criminalistica, Cyber Security ed ogni altro settore previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm;
- b) Sostenere e diffondere la ricerca e lo sviluppo (attività tecniche e laboratoriali), l'analisi e la formazione in tutte le sue forme, con particolare riguardo agli associati e componenti dell'Associazione che di compagnie e soggetti esterni tramite la pratica, la promozione e la didattica con contributi di carattere culturale, sociale e professionale in ambito nazionale, europeo ed internazionale, fornendo servizi e sapere, in favore di un dialogo e cooperazione che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee dirette allo sviluppo della cultura, della conoscenza, formazione, alla pace e alla convivenza, in modo apolitico, apartitico, anti razzista e laico;
- c) Organizzare e svolgere attività didattico laboratoriali, aggiornamenti, incontri tecnici, performance tattiche e tecniche, reading, corsi di specializzazioni dirette ai componenti del Consiglio Direttivo. Corsi di aggiornamenti diretti agli associati e componenti dell'associazione per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività dell'associazione ed alle attività istituzionali promosse;
- d) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- e) Organizzazione e promozione di incontri tecnici, performance tattiche e tecniche, reading, mostre, concerti, saggi, proiezioni, cineforum, convegni, stage, tavole rotonde, seminari, congressi, viaggi, corsi di istruzione, qualificazione e professionali, master universitari di I e II livello, centri di studio e apprendimento nelle attività di ricerca, analisi e formazione, insegnamenti tattici e tecnici nel campo dell'attività dell'Associazione;
- f) Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- g) Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- h) L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni/fondi, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici su scala nazionale, europeo ed internazionale;
- i) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione impianti sia immobili che mobili, fare accordi con altre associazioni, istituzioni o terzi, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia, in Europa o/e all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- j) Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione ed affiancamento di enti locali, istituzioni nazionali, europee ed internazionali anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;

- k) L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni, quali ad esempio tecnici e/o persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
  - l) Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
  - m) Svolgere qualunque altra attività connessa affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
  - n) Gestire direttamente spazi deputati all'attività dell'associazione dati in gestione all'Associazione;
  - o) L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini ed esercitare per scopi di autofinanziamento attività marginale previste dalla legislazione vigente, nonché attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono;
  - p) Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.
- La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## TITOLO II

### NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

#### ART.6: NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati su decisione del Consiglio Direttivo.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### ART.7: ASSOCIATI

1. Attraverso fase di reclutamento avviata dal Presidente due volte l'anno potranno far parte dell'Associazione le persone fisiche e associazioni di promozione sociale, le quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed abbiano categoricamente i medesimi obiettivi e finalità dell'associazione.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 10% (10 per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati esclusivamente dal Presidente, o verosimilmente da altro soggetto delegato dal Presidente o su delega di quest'ultimo dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



## **ART.8: PROCEDURA DI AMMISSIONE**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, ovverosia l'organo deputato a decidere sull'ammissione su delega del Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna in modo assoluto ad accettare e rispettare categoricamente le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L'adesione, ovverosia il reclutamento all'associazione avverrà secondo quanto disposto e stabilito dai regolamenti interni dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (Trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, ma obbligatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività e obiettivi di interesse dell'associazione (APS).
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (Trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento (PEC certificata); lo stesso Consiglio Direttivo deciderà in merito all'appello presentato entro e non oltre 15 giorni. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

## **ART.9: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

1. Gli associati hanno il diritto di:
  - a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) Essere informati delle attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) Prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo e, quest'ultimo al Presidente, il quale deciderà entro 15 (quindici) giorni. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente o di una persona indicata dallo stesso (Consiglio Direttivo).
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
  - a) Adottare, seguire e rispettare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, l'attività (comprese ricerche, analisi e qualsiasi informazione indicata dal Presidente e Consiglio Direttivo), nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) Accettare e rispettare categoricamente lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

## **ART.10: CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso, Recesso volontario ed esclusione. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta consegnata e firmata personalmente, per mezzo di raccomandata A/R al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto, la quale sarà vagliata in modo scrupoloso e decisa direttamente dal Consiglio Direttivo e Presidente.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) Per comportamento contrastante e non coerente con gli scopi ed obiettivi dell'Associazione;
- b) Per violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver causato all'Associazione danni materiali o morali e per non aver rispettato i regolamenti.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni (quindici) dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 (Trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento (PEC certificata); in merito all'appello proposto deciderà il Consiglio Direttivo; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

Fino alla data di convocazione, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende del tutto sospeso. In ultima istanza, il Presidente potrà intervenire in merito all'esclusione dell'associato o di qualsiasi altro componente dell'Associazione ed invitare il Consiglio Direttivo ad una ulteriore analisi del caso in esame, la cui decisione dev'essere data entro e non oltre 15 giorni.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **TITOLO III**

### **NORME SUL VOLONTARIATO**

#### **ART.11: DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

1. I volontari sono persone fisiche, i quali devono possedere le finalità e condividere in pieno le attività e gli obiettivi dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **ART.12: DEI VOLONTARI E DELLE PERSONE RETRIBUITE**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

## **TITOLO IV**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART.13: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio Direttivo;
  - c) Il Presidente;
  - d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART.14: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è uno degli organi dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ed il rispetto della natura degli obiettivi.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 3/5 (tre quinti) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Consiglio Direttivo o persona delegata dal Presidente, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.



5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, solo se tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza da altro componente indicato dal Presidente in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea saranno trascritte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## **ART.15: ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

a) Prendere visione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, preordinato dal Consiglio Direttivo, la quale deciderà con il Presidente nel promuovere consigli;

b) Approvare l'eventuale bilancio sociale, disposto dal Consiglio Direttivo;

c) Decidere con il Consiglio Direttivo sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

d) Acconsentire l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo su richiesta di quest'ultimo per funzionamento dell'Associazione;

e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

f) Deliberare su delega o richiesta del Consiglio Direttivo ogni argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti del numero degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

## **ART.16: ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto disposte dal Consiglio Direttivo;

b) Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Assemblea.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Assemblea e per i cambiamenti che saranno apportati all'Associazione.



## **ART.17: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 6 mesi (sei mesi) nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 6 mesi (sei) nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 6/10 (sei decimi) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

## **ART.18: IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo e di controllo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dallo stesso all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **ART.19: IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione e, deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, purché i componenti siano identificati e riconosciuti tali attraverso rigide procedure di controllo.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza da un componente indicato dallo stesso.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto ed approvato dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **ART.20: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria su esclusiva richiesta ed indicazione del Presidente, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere ed approvare il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) Redigere ed approvare il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'Assemblea;
- c) Redigere ed approvare l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre alla visione dell'Assemblea;
- d) Nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) Decidere ed approvare le domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) Redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea su richiesta del Presidente;
- i) Decidere su richiesta del Presidente gli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) Ratificare o respingere su richiesta del Presidente i provvedimenti adottati d'urgenza dall'Assemblea;
- k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) Deliberare su richiesta del Presidente lo svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) Adottare in generale su richiesta del Presidente tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- o) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- p) Eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;

2. Il Consiglio Direttivo su esclusiva richiesta e delega del Presidente può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente.

#### **ART.21: CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Decesso, dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Atti, comportamenti non in linea e non conformi con gli obiettivi contenuti nel regolamento interno concernente l'attività dell'Associazione;
- c) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- d) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

- e) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo su richiesta/delega del Presidente provvede alla sostituzione avendo la possibilità di attingere dalla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi, oppure nominare un componente esterno che abbia tutte le qualità, capacità e interesse degli obiettivi richieste dall'Associazione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## **ART.22: IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi (Istituzioni pubbliche e private, nazionali, europei ed internazionali, Associazioni, Enti privati e pubblici) e in giudizio. Inoltre, il Presidente svolge il ruolo di supervisore e controllo di tutti gli atti riguardanti l'attività dell'Associazione e decide insieme al C.D. le linee guida, al fine di vigilare e far rispettare la legge, lo Statuto, ed i principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
2. Il Presidente è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo e su richiesta dai propri associati.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale e specifica della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) Curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - c) Adottare ed approvare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla visione del Consiglio Direttivo;
  - d) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati;
  - e) Approvare il bilancio di esercizio presentato dal consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - f) Redigere insieme al C.D. il programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'Assemblea;
  - g) Redigere ed approvare il programma annuale e pluriennale di attività disposto dal Consiglio Direttivo e da sottoporre insieme a quest'ultimo all'Assemblea;
  - h) Nominare insieme al Consiglio Direttivo il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
  - i) Decidere ed approvare insieme al C.D. le domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - j) Redigere ed approvare insieme al C.D. gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e vagliare continuamente che gli stessi siano categoricamente rispettati;



- k) Decidere insieme al C.D. gli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni, al fine di migliorare la qualità umana degli stessi;
  - l) Deliberare insieme al C.D. lo svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - n) Adottare in generale insieme al C.D. tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che quelli relativi alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
  - o) Eleggere e revocare insieme al C.D. i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - p) Eleggere e revocare insieme al C.D. l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - q) Delegare il Consiglio Direttivo il compito di attribuire ad uno o più dei membri del C.D. il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Presidente conferire espressa delega ad altro Consigliere o Consiglio Direttivo.

#### **ART.23: CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE**

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- c) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART.24: L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO**

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **ART.25: COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) Esercitare il controllo contabile;
  - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) Partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **ART.26: L'ORGANO DI REVISIONE**

- 1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 2 (due) membri, eletti dal Consiglio Direttivo e Presidente, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **ART.27: RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI**

- 1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- 2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **TITOLO V I LIBRI SOCIALI**

### **ART.28: LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

- 1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) Il libro degli associati;
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.



2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

## **TITOLO VI**

### **NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO**

#### **ART.29: DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART.30: RISORSE ECONOMICHE/FONTI DI FINANZIAMENTO**

1. L'Associazione trae le risorse economiche finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative;
  - b) Contributi pubblici e privati;
  - c) Donazioni e lasciti testamentari;
  - d) Rendite patrimoniali;
  - e) Attività di raccolta fondi;
  - f) Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - h) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
  - i) Dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui all'articolo 4, n. 2 e 3 del presente Statuto;

#### **ART.31: BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.



## **TITOLO VII**

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **ART.32: SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.33: NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.